



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# LA DICHIARAZIONE DOGANALE NELL'ERA DIGITALE

*Prof. Avv. Benedetto Santacroce –  
Studio Santacroce & Partners*

*Venerdì 10 novembre 2023*



SANTACROCE

# Import export – la digitalizzazione del processo doganale

EXPORT : DATA SET OBBLIGATORIO PER TUTTE LE OPERAZIONI

PROROGATA DAL 7 NOVEMBRE A DATA DA DEFINIRE

(NOTA 665220 DEL 3 NOVEMBRE 2023)

IMPORT : DATA SET OBBLIGATORIO PER TUTTE LE OPERAZIONI

30 NOVEMBRE 2022

## 2023: Messaggi EX - roadmap



### Export

- **B1:** Dichiarazione di esportazione
- **B2 e B4:** Regimi speciali – perfezionamento passivo
- **C1 e C2:** Dichiarazione semplificata e pre-dichiarazione di esportazione
- **D1, D2 e D4:** Transito

**AES – PH1** → nuove funzionalità che consentiranno, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa rettifica e/o annullamento; la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di esportazione e lo sdoganamento centralizzato.

**Dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR** → con la nuova fase (**NCTS fase 5**) si potrà rettificare e/o annullare la dichiarazione di transito, o inviarla telematicamente anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di partenza

**ROADMAP  
OTTOBRE 2023**



- dal **8 giugno** alla data che verrà definita: gli operatori economici **possono** aderire, in ambiente reale, ai nuovi servizi di export e transito;
- Dalla data che verrà definita gli operatori economici **devono** aderire, in ambiente reale, ai nuovi servizi di export e transito.

## Export & Transito

Informativa Prot. n. 370606/RU 09.08.22

### Modalità di accesso ai servizi

Per entrambi i servizi le applicazioni reingegnerizzate prevedono:

- nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite *web services*);
- l'invio di messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale qualificata rilasciato da una delle *Certification Authorities* accreditate ai sensi della normativa eIDAS;
- il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE.

### Servizio Monitoraggio Esiti Transazioni (MONET):

- L'interrogazione dello stato di elaborazione dei messaggi trasmessi ed il prelievo degli esiti è consentito, oltre che in modalità *system to system (S2S)*, anche tramite il servizio MONET disponibile in modalità *user to system (U2S)*.
- L'operatore economico deve richiedere l'autorizzazione *dlr\_consulta\_esiti* e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a MONET.
- Nel caso in cui l'operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate di accedere a MONET.

### Servizio Gestione Documenti:

- Caricare e consultare l'insieme dei documenti associati ad una dichiarazione di esportazione/transito con il **servizio U2S Gestione documenti**.
- L'operatore economico deve ottenere l'autorizzazione *dlr\_consulta\_dich\_fe*, e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a tale servizio. Nel caso in cui l'operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate ad accedere al servizio Gestione documenti.

## Export & Transito

### **Documento di accompagnamento all'esportazione (DAE)**

Il DAE in formato PDF può essere prelevato dagli operatori economici tramite il servizio "Gestione Documenti" come indicato nel manuale utente "Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Gestione Documenti – Dichiarazioni Doganali" pubblicato sul portale ADM.

### **Messaggio Ivisto (IE599)**

Il messaggio IVISTO (IE599), contenente l'esito dell'operazione di esportazione, può essere prelevato dagli operatori economici interrogando il servizio "ExportService" con operazione "richiestalvisto" come indicato nel manuale operativo "Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Dogane Export" pubblicato sul portale ADM.

## Export & Transito

**Informativa Prot.: 579734/RU del 22.09.2023**



**Integra e modifica quanto disposto entro l'Informativa Prot. 297845/RU del 08.06.2023 e nell'Informativa Prot.: 403084/RU del 05.07.2023**

### **NOVITA':**

- Dichiarazione di esportazione di merce in sospensione d'accisa (attivazione interoperabilità AES/EMCS);
- Abilitazione delle coppie di regime richiesto-precedente previste per le dichiarazioni di esportazione;
- Abilitazione delle tipologie di dichiarazione di transito presenti sulla Code List del Data Element <DeclarationType>;
- Gestione delle dichiarazioni di esportazione in "triangolazione" e con "cointestatari";
- Disponibilità dell'applicazione per la verifica dei certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital;
- Deposito della dichiarazione doganale di esportazione e transito seguito dalla notifica di presentazione della merce (presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell'art. 171 CDU);
- Dichiarazione di esportazione seguita da transito;
- Abilitazione delle dichiarazioni di transito con ufficio di destinazione estero;
- Dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti tramite messaggio D2;
- Nuove funzionalità nell'ambito del messaggio:
  - scarico regime precedente (ex regime 8071);
  - scarico partite di temporanea custodia generate in ambito Presentazione Merci (e-Manifest);
  - rettifica e annullamento della dichiarazione di transito.

# La prova dell'esportazione nell'era digitale

# Esportazione. La prova nell'era digitale

## LA PROVA DELL'USCITA



È costituita dal **messaggio “risultati di uscita”** che l'ufficio di uscita invia all'ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale (AIDA)

Tale messaggio contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale

Corrisponde a tutti gli effetti alla prova, che in passato, era costituita dal timbro apposto sul retro dell'esemplare 3 del DAU



# Esportazione. La prova nell'era digitale

## LA PROVA PER LE ESPORTAZIONI DIRETTE

### LA NORMA

**ART. 8, COMMA 1,LETT. A), DPR 633/1972 ->** *«L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento»*

### ESPORTAZIONE A CURA DEL CEDENTE

### LA PRATICA

#### **Messaggio elettronico “risultati di uscita”**

che l'ufficio doganale di uscita invia all'ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del *sistema informativo doganale nazionale* ed è rilevabile dall'operatore interessato digitando il relativo MRN sulla banca dati disponibile sul sito web dell'ADD che corrisponde al *“numero di riferimento che accompagna le merci destinate all'esportazione fino all'uscita dal territorio doganale dell'unione Europea”*.

N.B. E' consigliabile conservare la stampa dell'esito dell'esportazione, da allegare al DAE così da provare un perfetto collegamento con la fattura emessa dall'esportatore

# Esportazione. La prova nell'era digitale

## LA PROVA PER LE ESPORTAZIONI INDIRETTE

### LA NORMA

In tali ipotesi il DAU con il messaggio elettronico “risultati di uscita” resta in possesso del cessionario non residente. Per il cedente italiano la prova, secondo ancora quanto contenuto all'**art. 8, comma 1, lett. b), ultimo periodo, DPR 633/1972**, dovrebbe essere costituita dalla **“vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura”**

### LA PRATICA

**Nota delle Dogane n. 181512/RU del 22 novembre 2019** - nuove procedure doganali informatizzate:  
*«il soggetto cedente, che è interessato ad acquisire la prova che le merci oggetto di cessione all'esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione, sarà indicato con la relativa partita IVA nel campo 44 della dichiarazione doganale di esportazione, ove saranno indicati anche gli estremi della relativa fattura».*

# Esportazione. La prova nell'era digitale

## OPERAZIONI TRIANGOLARI

Nella pratica degli scambi

### PER IL PROMOTORE

La prova dell'uscita merci è costituita dal **messaggio elettronico trasmesso dalla dogana di uscita**

### PER IL CEDENTE

Il cedente deve ottenere **copia del DAE con l'indicazione dell'MRN.**

*«Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l'indicazione nel data element Esportatore (<Exporter>) del secondo cedente (esportatore che vende/esporta le merci ad un soggetto appartenente ad un paese extra-UE) e attraverso l'uso di un nuovo codice documento nazionale, "41YY", da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere inserite le informazioni relative al primo cedente: anno, paese, partita IVA e numero di fattura» FAQ ADM.*

# Esportazione. La prova nell'era digitale

## OPERAZIONI CONGIUNTE

### LA NORMA

**ART. 8, COMMA 1, LETT. A), DPR 633/1972 ->** «Le cessioni [...] eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti [...], anche per incarico dei propri cessionari [...]. **I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni**»

### LA PRATICA

I cedenti devono ottenere **copia del DAE con l'indicazione dell'MRN.**

«Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l'indicazione dell'esportatore (soggetto che presenta le merci in dogana) nell'apposito data element (<Exporter>) della dichiarazione doganale e attraverso l'uso di un nuovo codice documento nazionale, "40YY", da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere indicate le informazioni dei soggetti cointestatari che partecipano all'operazione: anno, paese, partita iva e numero di fattura». FAQ ADM

# Digitalizzazione della dichiarazione doganale di importazione

# Bolletta doganale elettronica e detrazione dell'IVA

## DIGITAL TRASFORMATION DOGANALE

- Gli operatori economici, a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento all'importazione, fruiscono dei nuovi servizi offerti da ADM per il tramite della **Piattaforma di accoglienza**, che ha sostituito il Servizio Telematico Doganale (STD).
  - Le informazioni dettagliate per l'accesso ai servizi sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ADM, nella sezione dedicata alla reingegnerizzazione AIDA – dichiarazioni di importazione.
  - Sul MAU è disponibile l'autorizzazione *dlr\_dichimport*, per la trasmissione di uno dei messaggi previsti per le dichiarazioni di import; le altre autorizzazioni *dlr\_gestione\_certificati\_aut*, *dlr\_dichimport\_firma*, *dlr\_consulta\_esiti* e *dlr\_consulta\_dich\_fe* sono richieste dagli operatori in base alle esigenze operative.
- 
- Attraverso il **servizio IMPORT** disponibile nella Piattaforma di accoglienza solo in modalità S2S, l'operatore economico può presentare una dichiarazione doganale (operazione «invioDichiarazione»), chiederne la revisione su istanza di parte (operazione «rettificaDichiarazione») o l'annullamento (operazione «annullaDichiarazione»).
  - In luogo dell'attuale messaggio IM da trasmettere al STD, la presentazione di una dichiarazione avviene per il tramite del servizio «invioDichiarazione», valorizzando l'insieme dei dati in base alla tipologia di dichiarazione che si sta inviando.

# Reingegnerizzazione sistemi doganali - Import

## I nuovi messaggi per l'importazione

**H1** Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – uso specifico – dichiarazione di uso finale.

**H2** Dichiarazione di deposito doganale.

**H3** Dichiarazione di ammissione temporanea.

**H4** Dichiarazione di perfezionamento attivo.

**H5** Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.

**H6** Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica.

**H7** Dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 25 Re (CE) n. 1186/2009

**I1** Dichiarazione semplificata.

**I2** Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione.

**Focus****DICHIARAZIONE DOGANALE H7**

nelle dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro o aventi natura non commerciale, inviate da un privato ad un altro privato, è possibile utilizzare un set di dati specifico ridotto, fatti salvi casi di esclusione (c.d. tracciato H7)

«Spedizione di valore trascurabile»: spedizione composta da merci spedite direttamente da EX-UE ad una persona che si trova nell'UE, il cui «valore intrinseco» non ecceda complessivamente 150 EUR (esclusi i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi).

Valore intrinseco: (i) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'UE, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente; (ii) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso l'UE.



## INTRODUZIONE H1



con il set di dati H1 la dichiarazione è completamente digitalizzata, pertanto come fare nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate o altre autorità dovessero chiedere di poter accedere alle dichiarazioni doganali di un determinato importatore e come registrarle?



Premesso che le altre agenzie governative, così come alcuni organismi di controllo, possono accedere ai dati presenti nei database doganali → ADM sta predisponendo e studiando azioni differenziate

# Dichiarazione doganale elettronica e detrazione dell'IVA

## Detrazione IVA sull'importazione

Ai fini della **detrazione dell'IVA**, è necessario il possesso della bolletta doganale

Sul **piano doganale**, la copia di cortesia rilasciata dallo spedizioniere all'importatore è priva di validità fiscale intrinseca

# Bolletta doganale elettronica e detrazione dell'IVA

## Detrazione IVA sull'importazione

Circolare del 6 giugno 2022, n. 22/D e Determinazione direttoriale del 3 giugno 2022 n. 234367/D

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall'**art. 25 DPR 633/1972**,

l'importatore utilizza i dati che sono riportati nel **prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale** predisposto dal Sistema informativo di ADM, sulla base delle **dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H**

# Bolletta doganale elettronica e detrazione dell'IVA



## Detrazione IVA sull'importazione

Circolare del 6 giugno 2022, n. 22/D e  
Determinazione direttoriale del 3 giugno  
2022 n. 234367/D

Il prospetto è messo a disposizione dell'importatore e del dichiarante/representante, nell'area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) per ciascuna dichiarazione doganale di importazione presentata al Sistema informativo di ADM utilizzando i tracciati H, una volta conclusa **la fase di svincolo delle merci** nel Sistema informativo dell'Agenzia



Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione  
MRN: \_\_\_\_\_ Generato il \_\_\_\_\_ ver. \_\_\_\_\_

Ufficio		Data svincolo		  
		Data dichiarazione	Data accettazione	
Importo totale fatturato		Tasso di cambio	Totale articoli	
Riepilogo relative a tutti gli articoli				
Elenco articoli:				
Sono presenti articoli non svincolati				
Rappresentante		Rappresentante fiscale		Importatore
Elenco fatture				
Condizioni di Consegna				
Liquidazione dazi				
				Totale dazi
Liquidazione tributi nazionali				
Codice Tributo	Imponibile	Aliquota	Importo	
				Totale tributi
Liquidazione IVA				
Codice Tributo	Imponibile	Aliquota	Importo	
				Totale IVA

lettera di intento numero :

## I passi dell'operatore per la consultazione dei documenti digitali

1. **Autorizzazione** → il rappresentante legale della società ovvero un suo delegato devono ottenere l'autorizzazione al servizio di consultazione sul PUDM dell'ADM mediante Modello Autorizzativo Unico (MAU);
2. **Processo di rilascio** → l'ottenimento dell'autorizzazione avviene accedendo nell'apposita area riservata del sito web di ADM. L'accesso nell'area riservata è possibile in modo alternativo tramite: CNS – carta nazionale dei servizi; SPID – sistema pubblico di identità digitale; CIE – carta d'identità elettronica;
3. **Gestione dell'autorizzazione** → dopo l'accesso all'area riservata bisogna entrare nell'area «Mio profilo» in cui è possibile accedere ad una procedura per nominare un gestore per le autorizzazioni ai servizi (operazione preliminare necessaria); - richiedere autorizzazioni – delegare a un terzo le autorizzazioni richieste;
4. **Consultazione del prospetto sintetico** → l'importatore dovrà ottenere l'autorizzazione *dlr\_fe\_dog\_lettore*. Questa autorizzazione non è necessaria per chi possiede la *dlr\_consulta\_dich\_fe*
5. **Gestione della detrazione IVA** → utilizzo del prospetto per la detrazione IVA – il prospetto contiene le informazioni dell'operazione realizzata (MRN – che identifica in modo univoco la dichiarazione; elenco fatture abbinate; totale IVA relativa).
6. **Consultazione bollette export** → l'importatore dovrà ottenere l'autorizzazione *dlr\_fe\_dog\_lettore*. Gli operatori già abilitati alla consultazione del prospetto sintetico potranno accedere anche ai nuovi documenti digitali di esportazione DAE.

# La digitalizzazione in dogana e le scelte delle imprese

## **LE SCELTE DELLE IMPRESE PER SEMPLIFICARE I PROCESSI DI IMPORT E EXPORT**

La digitalizzazione delle dogane va accompagnata con scelte precise in azienda:

- previsione di una gestione ordinate delle operazioni di import ed export tramite gestione del fascicolo elettronico Doganale al di là delle attuali previsioni normative
- Analisi dei flussi internazionali per ottimizzare sul piano informatizzato i processi di sdoganamento
- Sfruttamento dei sistemi informativi delle imprese per tracciare: origine; classificazione e valore ottenendo maggiore sicurezza e riduzione dei dazi

# Il trattamento fiscale delle importazioni

## FASCICOLO ELETTRONICO

E' possibile dematerializzare tutti i documenti di cui all'art. 163 CDU nel cd. **fascicolo elettronico**.

Le dichiarazioni (con annessa documentazione) possono essere trasmesse telematicamente senza limiti di luogo e di orario, ottenendo immediato feedback dal sistema di controllo ADM.

controllo documentale

controllo fisico

nessun controllo e svincolo merce

I controlli possono avvenire «**in linea**» (allo sdoganamento), ma anche «**a posteriori**» (art. 48 CDU), fino a 3 anni dalla svincolo. E' dunque opportuno che i documenti cartacei vengano conservati fino a tale termine.



SANTACROCE & PARTNERS  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA  
Via Giambattista Vico, 22

[segreteria@studiosantacroce.eu](mailto:segreteria@studiosantacroce.eu)  
[www.studiosantacroce.eu](http://www.studiosantacroce.eu)

MILANO  
Via di San Vittore al Teatro, 3